

Roma 04/07/2025

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

CIRCOLARE

RITENUTE SUI PREMI SPORTIVI – CHIARIMENTI OPERATIVI

Con la presente circolare si fornisce un aggiornamento di carattere generale in merito alla **corretta gestione fiscale dei premi sportivi**, ovvero delle somme di denaro (o altri benefici) riconosciute ad **atleti e tecnici** per i risultati conseguiti o per la partecipazione a specifici eventi sportivi, raduni o competizioni. Negli ultimi anni, il quadro normativo relativo al settore sportivo ha subito importanti modifiche a seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo n. 36/2021**, conosciuto come **“Riforma dello Sport”**. Tale riforma ha ridefinito numerosi aspetti legati al **lavoro sportivo** e ai **compensi erogati** nell'ambito dell'attività sportiva, incidendo direttamente anche sulle modalità di **tassazione dei premi**. In tale contesto, l'**Agenzia delle Entrate**, attraverso la **consulenza giuridica n. 956-69/2024**, ha fornito chiarimenti interpretativi significativi, volti a orientare correttamente sia **gli enti sportivi** (Federazioni, ASD, SSD), sia **i soggetti percettori** (atleti e tecnici), nella gestione fiscale delle somme erogate a titolo di premio. La corretta applicazione della **ritenuta del 20%**, prevista dall'art. 30, comma 2, del DPR 600/1973, richiede oggi una valutazione caso per caso, in funzione:

- del soggetto erogante;
- del rapporto esistente tra le parti;
- e della natura dell'attività sportiva svolta.

Alla luce delle novità normative e interpretative emerse, si ritiene opportuno fornire una **sintesi operativa e semplificata** per facilitare il rispetto degli adempimenti fiscali da parte degli enti coinvolti, evitando interpretazioni non corrette o applicazioni non conformi che potrebbero dar luogo a **sanzioni o contestazioni future**.

LA RITENUTA DEL 20% NON SI APPLICA SEMPRE

Una delle domande che spesso ci vengono poste riguarda l'**applicazione della ritenuta fiscale del 20%** sui premi sportivi. A questo proposito è importante sottolineare che **non tutti i premi sportivi sono automaticamente soggetti a questa ritenuta**.

Infatti, la ritenuta a titolo d'imposta del 20% prevista dall'articolo 30, comma 2, del DPR 600/1973 **non rappresenta una regola valida per ogni situazione**, ma va applicata solo in determinati casi, che vanno valutati con attenzione.

Per capire se la ritenuta va applicata o meno, bisogna considerare almeno tre elementi fondamentali:

- **Chi è l'ente che eroga il premio** (cioè chi lo paga);
- **Chi è il destinatario del premio** (cioè chi lo riceve);
- **Se tra le parti esiste un contratto di lavoro sportivo** (cioè se c'è un rapporto professionale in corso regolato da un contratto).

A seconda della combinazione di questi tre fattori, il premio potrà essere:

- soggetto a ritenuta del 20%,
- oppure tassato con criteri diversi,
- oppure, in alcuni casi, **non soggetto a tassazione** (per esempio se rientra nei compensi sportivi dilettantistici esenti fino a 15.000 euro).

QUANDO SI APPLICA LA RITENUTA DEL 20%

La ritenuta del 20% si applica **solo se sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni**:

1. **Il premio è erogato da uno degli enti riconosciuti nell'ordinamento sportivo**, come ad esempio:
 - il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),
 - il **CIP** (Comitato Italiano Paralimpico),
 - le **Federazioni sportive nazionali**,
 - le **Discipline sportive associate**,
 - gli **Enti di promozione sportiva**,
 - oppure da **Associazioni o Società sportive dilettantistiche** (ASD o SSD).
2. **Il soggetto che riceve il premio è un tesserato dell'ente** (cioè un atleta o un tecnico regolarmente iscritto e riconosciuto);

3. Il premio è legato a uno di questi due contesti specifici:

- la partecipazione a **competizioni sportive** (gare, tornei, manifestazioni ufficiali),
- oppure la partecipazione a **raduni** organizzati in preparazione di competizioni **nazionali o internazionali**;

4. **Non esiste un contratto di lavoro sportivo tra l'ente e chi riceve il premio:** questo significa che l'atleta o il tecnico premiato **non è legato da un rapporto di lavoro formale** con l'ente che gli riconosce il premio (quindi non c'è contratto da dipendente, co.co.co. o lavoro autonomo sportivo).

👉 Anche se la persona che riceve il premio è **titolare di partita IVA** e svolge abitualmente attività professionale (ad esempio è un tecnico libero professionista), **se non ha un contratto con l'ente sportivo**, la ritenuta del 20% **si applica comunque**, a prescindere dal fatto che il percipiente svolga attività abituale.

3. QUANDO NON SI APPLICA LA RITENUTA DEL 20%

Come anticipato, **la ritenuta fiscale del 20% sui premi sportivi non è automatica**, e in molti casi **non si applica affatto**. È fondamentale conoscere le situazioni in cui questa ritenuta **non deve essere trattenuta**, per evitare errori che possono avere conseguenze fiscali rilevanti sia per chi eroga il premio, sia per chi lo riceve.

Vediamo ora **i principali casi in cui la ritenuta del 20% NON si applica**:

a) Il premio è parte di un contratto di lavoro sportivo

Se l'atleta o il tecnico **ha un contratto di lavoro sportivo in essere** con l'ente che eroga il premio (che sia un contratto da dipendente, da co.co.co. o da lavoratore autonomo sportivo), allora **il premio rientra nella normale retribuzione** prevista dal contratto.

In questo caso, **il premio viene trattato fiscalmente come componente variabile del compenso**, esattamente come avviene per premi produzione, bonus o incentivi nel mondo del lavoro ordinario. Pertanto, il premio sarà tassato:

- come **reddito di lavoro dipendente** se il contratto è subordinato,
- come **reddito assimilato o autonomo**, in base alla tipologia contrattuale sottoscritta.

Non si applica quindi la ritenuta “forfettaria” del 20%, ma si segue la tassazione ordinaria prevista dal contratto di lavoro.

b) Il soggetto che eroga il premio non è un ente sportivo riconosciuto

La ritenuta del 20% è prevista solo per i premi erogati da enti sportivi rientranti nell'**ordinamento sportivo riconosciuto dal CONI**, come:

- Federazioni,
- Discipline associate,
- Enti di promozione sportiva,
- ASD o SSD,
- CIP, ecc.

Se, invece, il premio è erogato da soggetti **che non rientrano in queste categorie**, come ad esempio:

- **società commerciali** (S.r.l., S.p.A.),
- **imprese individuali**,
- **fondazioni o enti privati non sportivi**, allora **non si applica la ritenuta del 20%**.

In questi casi, il premio va trattato fiscalmente **secondo la natura del rapporto esistente** tra chi lo eroga e chi lo riceve. La tassazione dipenderà quindi dalla categoria reddituale in cui rientra il compenso (es. lavoro autonomo, d'impresa, ecc.), e si applicheranno le ritenute previste dagli articoli 23, 25 o 25-bis del DPR 600/1973.

c) Il premio non è collegato a un evento sportivo ufficiale o il destinatario non è tesserato

Infine, la ritenuta del 20% **non è applicabile** se il premio:

- **non è legato a una gara sportiva o a un raduno ufficiale**, oppure
- **viene riconosciuto a soggetti non tesserati**, cioè che **non fanno parte ufficialmente del mondo sportivo riconosciuto** (non iscritti a Federazioni, ASD, SSD, ecc.).

In queste situazioni, **non si realizzano le condizioni previste dalla normativa per applicare la ritenuta del 20%**, e quindi il premio seguirà le **regole fiscali ordinarie**, come già detto.

👉 In sintesi, **la ritenuta del 20% si applica solo in presenza di determinate condizioni**. Negli altri casi, occorre analizzare con attenzione il rapporto tra le parti, il tipo di prestazione resa e la qualifica del soggetto erogante, per **determinare correttamente il regime fiscale da applicare**.

ATTENZIONE ANCHE ALL'IVA: NON SEMPRE È ESCLUSA

Quando si parla di premi sportivi, spesso si pensa solo alla tassazione IRPEF, ma **in alcuni casi può entrare in gioco anche l'IVA**.

La questione si pone **soprattutto se il premio è corrisposto a un lavoratore autonomo** titolare di partita IVA, come può accadere con un tecnico o un atleta che svolge l'attività sportiva in modo professionale.



Quando il premio è soggetto a IVA

Il premio può essere considerato **parte del compenso** pattuito tra le parti, **se rientra in un contratto di lavoro sportivo autonomo**.

In pratica:

- Se esiste un contratto (scritto o comunque documentato) in cui il premio è previsto come forma di riconoscimento o incentivo,
- E se il professionista (tecnico o atleta) opera con **partita IVA**,
- Allora il premio viene visto come **corrispettivo della prestazione sportiva** resa nei confronti dell'ente o società.



Risultato: in questo caso il premio **rientra nel campo di applicazione dell'IVA**, come qualunque altro compenso professionale. Dovrà quindi:

- essere **fatturato** con IVA,
- essere incluso nei conteggi per la determinazione dell'imposta dovuta,
- e sarà soggetto anche a eventuali ritenute d'acconto.



Quando il premio non è soggetto a IVA

Se invece **manca un rapporto contrattuale strutturato** tra le parti (cioè **non esiste un obbligo reciproco** tra chi paga e chi riceve il premio), allora **non si può parlare di prestazione "a pagamento"** in senso tecnico.

In questi casi:

- Il premio è **saltuario e privo di accordi contrattuali**,
- Non c'è un obbligo del tecnico o atleta di "fornire una prestazione" specifica in cambio,
- **Non si configura un rapporto sinallagmatico**, cioè non c'è scambio di obbligazioni tra le parti.

📌 **Risultato:** il premio **non è soggetto a IVA**, ma potrebbe comunque essere tassato ai fini IRPEF secondo le regole del lavoro autonomo occasionale o di altro tipo, a seconda del contesto.

👉 **In conclusione:**

per capire se un premio sportivo deve essere assoggettato a IVA, bisogna chiedersi:

- **C'è un contratto o un accordo formale per una prestazione?**
- **C'è una partita IVA attiva?**
- **Il premio è una parte del compenso pattuito o è un'erogazione estemporanea?**

In presenza di un contratto con partita IVA, l'IVA si applica. Se manca tutto ciò, si resta fuori dal campo IVA.

ESENZIONE FISCALE FINO A 15.000 EURO ALL'ANNO

Una delle novità più importanti introdotte dalla **riforma dello sport** riguarda l'**esenzione IRPEF** (cioè l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche) per i compensi percepiti nell'ambito dell'attività sportiva **dilettantistica**.

In particolare, l'articolo 36 del D.lgs. 36/2021 stabilisce che:

👉 **Tutti i compensi percepiti da atleti, tecnici e collaboratori sportivi dilettanti, compresi eventuali premi, sono esenti da tassazione fino al limite annuo di 15.000 euro.**

📌 **Chi può beneficiare dell'esenzione?**

L'esenzione si applica:

- solo ai soggetti che svolgono **attività sportiva dilettantistica** (non professionisti),
- nell'ambito di un **contratto sportivo dilettantistico**, stipulato con ASD, SSD, Federazioni o altri enti dell'ordinamento sportivo riconosciuti.

Questo significa che **non è necessario pagare l'IRPEF su questi compensi** fino al raggiungimento della soglia di 15.000 euro all'anno. Solo **la parte eccedente tale limite** sarà eventualmente soggetta a tassazione secondo le regole fiscali ordinarie (in base alla categoria del reddito: lavoro autonomo, co.co.co., ecc.).

Cosa comprende questa soglia?

Il limite dei 15.000 euro comprende **tutti i compensi legati all'attività sportiva dilettantistica**, e quindi anche:

- **i compensi fissi** previsti dal contratto,
- **gli eventuali premi** per risultati raggiunti,
- **i rimborsi forfettari** (se qualificati come compensi e non come rimborso spese documentate).

Un esempio pratico

Un tecnico tesserato di una ASD riceve:

- 10.000 € come compenso mensile per l'attività sportiva dilettantistica,
- 3.000 € di premi per i risultati ottenuti dagli atleti allenati,
- 1.500 € di rimborso forfettario spese.

Totale = **14.500 euro** → Nessuna tassazione IRPEF, in quanto sotto la soglia.

Se invece percepisce **18.000 euro totali**, solo i **3.000 euro eccedenti** sarebbero soggetti a tassazione.

 **Attenzione:** l'esenzione vale **solo se i compensi rientrano nella definizione di “redditi da lavoro sportivo”** per attività dilettantistica. Se i compensi provengono da attività professionale o da soggetti non riconosciuti nell'ordinamento sportivo (es. società commerciali), **questa esenzione non si applica**.

Conclusione

Come evidenziato nei punti precedenti, la tassazione dei premi sportivi non segue regole fisse e identiche per tutti, ma varia a seconda delle circostanze specifiche, tra cui:

- il tipo di soggetto che eroga il premio,
- la natura del rapporto con chi lo riceve,
- la partecipazione a eventi ufficiali o raduni riconosciuti,
- l'eventuale esistenza di un contratto di lavoro sportivo.

Di conseguenza, non è corretto applicare automaticamente la ritenuta del 20%, così come non è sempre possibile beneficiare dell'esenzione fino a 15.000 euro. Ogni situazione richiede una valutazione puntuale, per evitare errori o interpretazioni scorrette che potrebbero avere conseguenze sul piano fiscale o contributivo.

👉 Per questi motivi, si raccomanda a tutte le Federazioni, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), nonché a tecnici e collaboratori, di verificare preventivamente ogni caso di erogazione o percezione di premi, così da applicare correttamente la disciplina prevista dalla normativa vigente, sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello previdenziale.

Simone Marchi